

TI_GERICHTE 12.1995.259 vom 12. Dezember 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.259

FR: TI_GERICHTE 12.1995.259 du 12 décembre 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.259 del 12 dicembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Pacifica l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.

E. 2

L'attrice rivendica in questa sede la somma di fr. 30'000.-- per la mancata messa a disposizione a tutt'oggi del garage coperto previsto dal contratto doc. B. Tale argomentazione viene qui sollevata per la prima volta, atteso che in sede di petizione (punto 4b, pag. 4) essa non affermava affatto che lo stesso non le era stato messo a disposizione, ma si limitava a lamentarne i difetti che, unitamente ai difetti dell'accesso al medesimo, lo rendevano di fatto inutilizzabile. Non potendosi ammettere, stante il divieto di cui all'art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, il nuovo fatto sul quale l'attrice vorrebbe fondare la propria pretesa, la stessa deve senz'altro essere respinta. Del resto il difetto riguardante l'accesso al box è stato considerato come a valutazione peritale, con un minor valore di fr. 3'000.--.

E. 3

L'attrice ritiene poi di potere trarre diritto dall'avvenuto superamento del preventivo originario di fr. 180'000.--, sorpasso che a suo dire sarebbe ingiustificato. Essa non si avvede però che anche questa motivazione, come quella di cui al considerando precedente, è irricevibile in quanto estranea a quelle sollevate nell'ambito degli allegati introduttivi della causa. L'attrice in sede di petizione e di risposta riconvenzionale non ha infatti mai contestato l'ammontare delle pretese supplementari dell'appaltatrice -da lei peraltro in massima parte prontamente e spontaneamente onorate (petizione, punto 1, pag. 2 e 3; risposta riconvenzionale, pag. 2)- essendo la sua resistenza alla richiesta del saldo della mercede motivata invece dalla mancata correzione di pretesi difetti dell'opera (petizione, punto 2, pag. 3 e punto 5, pag. 5). Il quantum della pretesa della convenuta non è per contro stato oggetto del contendere nella prima fase del processo, ma solo nelle conclusioni (pag. 6), così che anche questa censura dell'attrice deve essere reietta (art. 78 CPC).

E. 4

Anche le ulteriori argomentazioni dell'attrice, dalle quali essa deduce una pretesa risarcitoria complessiva di fr. 10'000.--, sono totalmente inconferenti. Essa elenca infatti 5 diversi motivi per i quali si giustificerebbe il suddetto risarcimento globale, senza effettuare alcuna ragionevole quantificazione dell'incidenza delle singole posizioni di danno se non nell'ordine di "qualche migliaio di franchi" o di "qualche centinaia di franchi" (appello, pag. 7). Come già ravvisato dal Pretore, siffatto modo di procedere non è

compatibile con l'onere della prova del danno che incombe alla parte che ne chiede il risarcimento (art. 42 cpv. 1 CO). Non ricorrendo un caso di applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 42 cpv. 2 CO -nemmeno l'attrice afferma che non sarebbe possibile fornire la prova del danno-, se ne dovrebbe concludere già solo per questo motivo per la reiezione nel suo complesso della pretesa.

E. 5

Più in dettaglio si può osservare quanto segue:

E. 5.1

Quo ai danni alla sorgente e al taglio di legna, l'attrice non può giustificarsi semplicemente affermando che la loro quantificazione è "difficile" (appello, pag. 7), e nemmeno richiamando imprecise ammissioni della controparte per qualche centinaia di franchi, ammissioni che non tocca a questa Camera ricercare nell'incarto di causa o in quello richiamato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 10). Ben si può affermare, di conseguenza, che dette voci di danno sono rimaste allo stadio di puro parlato sia quo alla loro esistenza, che, del caso, al loro ammontare.

E. 5.2

Il preteso minor valore dell'opera in conseguenza della mancanza di un secondo posto auto, previsto dal Regolamento edilizio comunale, è stato addotto dall'attrice per la prima volta in sede di conclusioni (pag. 6), e non può di conseguenza essere considerato, ostandovi il già citato art. 78 CPC.

E. 5.3

Nemmeno la pretesa deduzione per l'umidità del ripostiglio può essere ammessa, non avendo l'attrice fatto valere tale difetto fino alle conclusioni di causa (pag. 6, in fine), anche in questo caso in violazione dell'art. 78 CPC.

E. 5.4

Pure immotivata, infine, la pretesa per minor valore relativa alla mancata cessione del box per il caso di vendita dell'immobile, essendo anche questa argomentazione una novità dell'allegato conclusionale. Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e ai limiti del temerario. Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 25 settembre 1995 _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 880.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 2'000.-- per ripetibili d'appello. III.

Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario